



Allegato 11

CONVENZIONE TIROCINIO PERCORSI IEFP (QUALIFICA)

L'anno duemila _____, addì _____,

TRA

L'istituzione scolastica/formativa di seguito indicata/o "Soggetto attuatore", con sede in(C.F., Partita IVA), nella persona del Legale Rappresentante nato a il, domiciliato per la carica inVia.....

E

Il soggetto ospitante degli allievi in tirocinio, con sede in(C.F., Partita IVA), nella persona del Legale Rappresentante..... nato a il, domiciliato per la carica inVia.....



ARTICOLO PRIMO

Oggetto della convenzione

Premesso che l'allievo frequentante un percorso per il conseguimento di una qualifica di leFP (DLgs. 17 ottobre 2005 n. 226), è equiparato, ai sensi del DLgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., ad un "lavoratore" limitatamente ai periodi in cui sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione, tenuto conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato ed alle peculiarità organizzative. A norma dell'art.4 del cennato D.lgs., gli allievi dei percorsi di leFP non contribuiscono alla determinazione del numero dal quale il decreto stesso fa discendere particolari obblighi.

1) costituisce oggetto della presente convenzione la disciplina tra il soggetto attuatore e il soggetto ospitante, che nell'ambito delle proprie strutture aziendali dislocate sul territorio intende realizzare un periodo di tirocinio per i seguenti allievi:

-

frequentanti il corso di formazione professionale dal titolo.....

cod. corso - svolto dal soggetto attuatore;

2) il soggetto ospitante deve garantire:

- che i luoghi di lavoro e le attrezzature siano conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza;

- (con la collaborazione dei docenti dell'istituzione scolastica/formativa):

- la "formazione": fornire conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti presso il soggetto ospitante;
- l'"informazione": fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi nell'ambiente di lavoro;



- l'“addestramento”: fare apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi - anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Durante l'esperienza formativa del tirocinio, l'allievo è assicurato con polizza INAIL, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (posizione assicurativa n.) e con polizza di responsabilità civile presso (polizza n.).

Le pattuizioni, di seguito registrate, sono tra di loro inscindibili con gli atti espressamente richiamati.

La presente convenzione non potrà essere oggetto di cessione né di sub-ingresso totale e/o parziale da parte di terzi diversi dal soggetto ospitante.

Non è ammessa modifica alcuna alle pattuizioni contenute nella presente convenzione, se non per successive pattuizioni scritte, da stipularsi tra le parti.

ARTICOLO SECONDO

Attività di tirocinio

1) Il soggetto ospitante autorizza l'ingresso e la permanenza degli allievi indicati al precedente articolo nelle proprie strutture produttive site in-, permettendo agli stessi:

- a) di approfondire l'organizzazione della vita aziendale e del ciclo produttivo, nella salvaguardia dell'eventuale segreto industriale afferente a particolari segmenti del ciclo e/o modalità della produzione;
- b) di inserirsi, compatibilmente con le esigenze aziendali e sotto la vigilanza del titolare e/o del personale dell'impresa, nel contesto lavorativo ovvero in quei segmenti dello stesso che principalmente attengono all'orientamento dei corsi professionali di provenienza;
- c) di acquisire mediante lo svolgimento di attività pratiche e sotto la vigilanza del personale di cui alla precedente lettera, la conoscenza pratica delle esigenze produttive e lavorative del ciclo;

d) di apprendere la corretta tecnica di utilizzazione delle attrezzature, macchinari e/o supporti tecnologici in dotazione al soggetto ospitante per l'esecuzione delle attività di cui alla precedente lettera c);

e) di essere seguiti, con visite saltuarie e/o programmate, nell'ambito delle strutture aziendali dal personale docente e/o tutor del soggetto attuatore.

2) Le attività formative sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale e di conseguenza non deve sussistere alcun rapporto di lavoro tra i singoli allievi e il soggetto ospitante.

ARTICOLO TERZO

Durata del tirocinio

Le attività di tirocinio oggetto della presente convenzione si svolgeranno entro e non oltre il periodo corrente dal al per un massimo di ore effettive non superiore a per ciascun allievo.

ARTICOLO QUARTO

Recesso unilaterale

- 1)** Il soggetto attuatore potrà recedere dalla presente convenzione qualora verifichi che gli allievi siano adibiti ad attività che non consentano una sufficiente acquisizione delle conoscenze e/o degli apprendimenti di cui al primo comma dell'articolo secondo ovvero ad attività dirette alla produzione.

- 2)** Nulla è dovuto dalla parte recedente a titolo di corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso. Il recesso sarà comunicato con apposita lettera raccomandata ed avrà effetto dal giorno successivo alla data di ricevimento della stessa.



ARTICOLO QUINTO

Risoluzione della convenzione

L'inosservanza da parte del soggetto attuatore o del soggetto ospitante (di seguito le Parti) di quanto pattuito nel testo della presente convenzione, comporterà la risoluzione immediata della stessa, con diritto delle Parti al risarcimento di eventuali specifici danni derivanti dai comportamenti che abbiano prodotto tali inosservanze.

ARTICOLO SESTO

Foro convenzionale per le controversie di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria

Ferma la giurisdizione del Giudice Amministrativo, per le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione od eventuali domande e/o ragioni e/o pretese, anche risarcitorie, aventi comunque titolo nella presente convenzione e che debbano essere proposte innanzi al Giudice Ordinario, le Parti pattuiscono espressamente la competenza esclusiva del Foro dicon contestuale deroga all'eventuale competenza territoriale di altri Fori, ancorché di carattere generale e/o facoltativo, salvo che diversamente non sia disposto da norme processuali inderogabili dalla parti.

ARTICOLO SETTIMO

Esecuzione

La presente convenzione è esente da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 5 della Legge 21/12/1978, n. 845.



IL SOGGETTO ATTUATORE

IL SOGGETTO OSPITANTE



Allegato 11

CONVENZIONE TIROCINIO PERCORSI IEFP (DIPLOMA)

L'anno duemila _____, addì _____,

TRA

L'istituzione scolastica/formativa di seguito indicata/o "Soggetto attuatore", con sede in(C.F., Partita IVA), nella persona del Legale Rappresentante nato a il, domiciliato per la carica inVia.....

E

Il soggetto ospitante degli allievi in tirocinio, con sede in(C.F., Partita IVA), nella persona del Legale Rappresentante..... nato a il, domiciliato per la carica inVia.....

ARTICOLO PRIMO

Oggetto della convenzione

Premesso che l'allievo frequentante un percorso per il conseguimento di un diploma di IeFP (DLgs. 17 ottobre 2005 n. 226), è equiparato, ai sensi del DLgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., ad un "lavoratore" limitatamente ai periodi in cui sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione, tenuto conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato ed alle peculiarità organizzative. A norma dell'art.4 del cennato D.lgs., gli allievi dei percorsi di IeFP non contribuiscono alla determinazione del numero dal quale il decreto stesso fa discendere particolari obblighi.

1) costituisce oggetto della presente convenzione la disciplina tra il soggetto attuatore e il soggetto ospitante, che nell'ambito delle proprie strutture aziendali, dislocate sul territorio, intende realizzare un periodo di tirocinio per i seguenti allievi:

-

frequentanti il corso di formazione professionale dal titolo.....

cod. corso - svolto dal soggetto attuatore;

2) l'impresa deve garantire:

- che i luoghi di lavoro e le attrezzature siano conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza;

- (con la collaborazione dei docenti dell'organismo di formazione):

- la "formazione": fornire conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti presso il soggetto ospitante;
- l'"informazione": fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi nell'ambiente di lavoro;
- l'"addestramento": fare apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi - anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Durante l'esperienza formativa del tirocinio, l'allievo è assicurato con polizza INAIL, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (posizione assicurativa n.) e con polizza di responsabilità civile presso (polizza n.).

Le pattuizioni di seguito registrate sono tra di loro inscindibili con gli atti espressamente richiamati. La presente convenzione non potrà essere oggetto di cessione né di sub ingresso totale e/o parziale da parte di terzi diversi dall' Soggetto ospitante.

Non è ammessa modifica alcuna alle pattuizioni contenute nella presente convenzione, se non per successive pattuizioni scritte, da stipularsi tra le parti.

ARTICOLO SECONDO

Attività di tirocinio

1) Il soggetto ospitante autorizza l'ingresso e la permanenza degli allievi indicati al precedente articolo nelle proprie strutture produttive site in-, permettendo agli stessi:

a) di approfondire l'organizzazione della vita del soggetto ospitante e del ciclo produttivo, nella salvaguardia dell'eventuale segreto industriale afferente a particolari segmenti del ciclo e/o modalità della produzione;

b) di inserirsi, compatibilmente con le esigenze del soggetto ospitante, sotto la vigilanza del titolare e/o del personale del soggetto ospitante, nel contesto lavorativo ovvero in quei segmenti dello stesso che principalmente attengono all'orientamento dei corsi professionali di provenienza;

c) di acquisire, mediante lo svolgimento di attività pratiche e sotto la vigilanza del personale di cui alla precedente lettera, la conoscenza pratica delle esigenze produttive e lavorative del ciclo;

d) di apprendere la corretta tecnica di utilizzazione delle attrezzature, macchinari e/o supporti tecnologici in dotazione al soggetto ospitante per l'esecuzione delle attività di cui alla precedente lettera c);

e) di essere seguiti, con visite saltuarie e/o programmate, nell'ambito delle strutture del soggetto ospitante e dal personale docente del soggetto attuatore.

2) Le attività formative sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale e di conseguenza non deve sussistere alcun rapporto di lavoro tra i singoli allievi e il soggetto ospitante.

3) Il soggetto ospitante è coinvolto nel compito formativo, garantendo la presenza di un tutor, sia per la specificazione dei compiti oggetto del tirocinio sia per la valutazione e validazione degli esiti. L'allievo, "Tecnico di IeFP", deve comprendere le interconnessioni tra le diverse fasi del ciclo produttivo al fine di sviluppare una adeguata cultura che consenta al giovane di

intervenire nei processi di lavoro non solo con competenze operative ma anche con competenze di programmazione, coordinamento e verifica necessaria allo svolgimento di compiti con soddisfacenti gradi di autonomia e responsabilità.

- 4) Sarà compito del tutor aziendale attestare le attività svolte presso il soggetto ospitante ed il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti.

ARTICOLO TERZO

Durata del tirocinio

Le attività di tirocinio, oggetto della presente convenzione, si svolgeranno entro e non oltre il periodo corrente dal al per un massimo di ore effettive non superiore a per ciascun allievo.

ARTICOLO QUARTO

Recesso unilaterale

- 1) Il soggetto attuatore potrà recedere dalla presente convenzione qualora verifichi che gli allievi siano adibiti ad attività che non consentano una sufficiente acquisizione delle conoscenze e/o degli apprendimenti di cui al primo comma dell'articolo secondo, ovvero ad attività dirette alla produzione.
- 2) Nulla è dovuto dalla parte recedente a titolo di corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso. Il recesso sarà comunicato con apposita lettera raccomandata ed avrà effetto dal giorno successivo alla data di ricevimento della stessa.

ARTICOLO QUINTO



Risoluzione della convenzione

L'inosservanza da parte del soggetto attuatore o del soggetto ospitante (di seguito le Parti) di quanto pattuito nel testo della presente convenzione comporterà la risoluzione immediata della stessa, con diritto delle Parti al risarcimento di eventuali specifici danni derivanti dai comportamenti che abbiano prodotto tali inosservanze.

ARTICOLO SESTO

Foro convenzionale per le controversie di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria

Ferma la giurisdizione del Giudice Amministrativo, per le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione od eventuali domande e/o ragioni e/o pretese, anche risarcitorie, aventi comunque titolo nella presente convenzione e che debbano essere proposte innanzi al Giudice Ordinario, le Parti pattuiscono espressamente la competenza esclusiva del Foro dicon contestuale deroga all'eventuale competenza territoriale di altri Fori, ancorché di carattere generale e/o facoltativo, salvo che diversamente non sia disposto da norme processuali inderogabili dalla parti.

ARTICOLO SETTIMO

Esecuzione

La presente convenzione è esente da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 5 della Legge 21/12/1978, n. 845.



IL SOGGETTO ATTUATORE

IL SOGGETTO OSPITANTE
